

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

col Ministro per gli Italiani all'Estero e l'Immigrazione

(BONIVER)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(LATTANZIO)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARINI)

col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BODRATO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1,  
recante differimento di termini previsti da disposizioni  
legislative e interventi finanziari vari

ONOREVOLI SENATORI. - Si rende necessario differire alcuni termini per i quali si ravvisa una particolare urgenza.

Poichè permangono le situazioni, sia di fatto che giuridiche, che avevano indotto in precedenza ad adottare le norme relative ed a prorogarne l'efficacia, si ritiene necessario disporre un ulteriore differimento.

Trattasi di termini posti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche, di assistenza sanitaria, di interventi in campo finanziario, economico e sociale, turistico, ambientale e della pubblica amministrazione.

In particolare, nel settore delle opere pubbliche sono disposti ulteriori differimenti dei termini riguardanti i programmi di edilizia residenziale pubblica, gli acquedotti e gli interventi per la torre di Pisa.

Con l'articolo 1 del decreto-legge di cui si propone la conversione si proroga la facoltà dei comuni, che non dispongono dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, di localizzare i programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, con deliberazione del Consiglio comunale, per rendere possibile l'acquisizione delle aree e soddisfare la richiesta di questo tipo di edilizia.

Tale differimento si rende necessario soprattutto riguardo ai comuni che, per carenza di aree nel loro territorio, non abbiano potuto procedere all'applicazione della legge n. 167 del 1962.

Con l'articolo 2 viene autorizzato il Ministero dei lavori pubblici ad utilizzare nel 1992 le somme non impegnate nel 1991, allo scopo di predisporre un programma di studi per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Poichè le procedure di affidamento degli studi di che trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi, di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante interesse pubblico degli studi stessi, in vista anche della definizione dell'*iter* legislativo del disegno di legge in materia di risorse idriche (Atto Senato n. 2968), si prevede lo slittamento dei fondi in questione all'esercizio 1992.

Riguardo all'articolo 3, si premette che con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, il comitato di esperti per la torre di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fu incaricato di procedere alla individuazione e definizione degli interventi di consolidamento e restauro del monumento.

Con il comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 279 fu stabilito un termine, poi scaduto il 5 ottobre 1991, per l'espletamento dei compiti predetti.

Il comitato di esperti, pur dopo l'avvio di una campagna di indagini e in presenza della complessità degli accertamenti, è giunto alla constatazione che nell'immediato è necessario dare la preferenza a soluzioni temporanee e rimovibili, idonee a garantire la sicurezza del monumento.

Il comitato ha cioè riconosciuto, nella propria valutazione tecnica, che allo stato delle conoscenze finora acquisite in ordine alla situazione della torre e del terreno di sedime sarebbe prematura una pronuncia sulla scelta di una ipotesi di consolidamento definitivo, ed ha conseguentemente optato per un intervento di tipo morbido di rinforzo strutturale temporaneo.

Poichè tale scelta, da tempo resa nota dal comitato, comportava e comporta un prolungamento nei tempi di attuazione degli interventi, il Governo, in previsione dell'im-

possibilità del rispetto della scadenza fissata al 5 ottobre 1991, presentava, fin dal 12 agosto 1991, un disegno di legge (Atto Camera n. 5937) avente lo scopo di prorare l'attività dell'organo suindicato fino al 31 dicembre 1993, assicurando altresì la copertura finanziaria occorrente per gli interventi e per la corresponsione dei contributi a favore dell'Opera primaziale.

I tempi dei lavori parlamentari non hanno tuttavia consentito, a tutt'oggi, l'approvazione del disegno di legge.

Il programma di lavori già avviato non può, d'altro canto, subire interruzioni. Infatti la cessazione dei compiti del comitato farebbe venir meno l'utilità dell'opera finora svolta e comporterebbe un ritardo di durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori interventi.

Con l'articolo 3 del decreto-legge di cui si propone la conversione si supera il vuoto conseguente alla scadenza del termine di attività del comitato di esperti, disponendosi la proroga dell'attività stessa al 31 dicembre 1993.

Per quanto riguarda l'articolo 4, si fa presente che l'assistenza sanitaria, erogata dal Servizio sanitario nazionale a favore dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e iscritti nelle liste di collocamento, scade il 31 dicembre 1991.

Infatti, il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1991, n. 58, ha previsto tale assistenza per il solo anno 1991.

Ciò in previsione della possibile approvazione, durante detto anno, del disegno di legge governativo presentato il 28 dicembre 1990 recante «Disposizioni relative ai rifugiati e agli stranieri extracomunitari residenti nel territorio dello Stato» (Atto Camera n. 5353).

Peraltro, un volta scaduto al 31 dicembre 1991 il suddetto decreto-legge, avrebbero ripreso vigenza le disposizioni di legge che disciplinano in generale l'assistenza sanitaria agli stranieri (articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).

Si rende pertanto necessario confermare anche per l'anno 1992 l'assistenza sanitaria in via gratuita ai cittadini extracomunitari disoccupati, a condizione che siano regolarmente residenti in Italia e siano iscritti nelle liste di collocamento. A tanto si provvede con il predetto articolo 4.

Con l'articolo 5 si realizza il rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, relativa a «Interventi di sostegno per i consorzi fra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane», il cui stanziamento, fissato per il triennio 1989-1991, si esaurisce con l'anno in corso.

La legge 21 febbraio 1989, n. 83, ha fatto seguito alle precedenti disposizioni in favore dei consorzi per l'esportazione contenute nella legge 21 maggio 1981, n. 240, e, precedentemente, nella legge 30 aprile 1976, n. 374. La legge in vigore, per la quale si rende necessario operare il rifinanziamento, è nata dall'esigenza di garantire più solide certezze ai consorzi per l'esportazione, rivelatisi strumento indispensabile, all'interno del sistema produttivo italiano, per promuovere la presenza delle piccole e medie imprese nei mercati internazionali.

È facile individuare il motivo del successo dello strumento consortile: esso risiede nella sua capacità di realizzare quelle sinergie idonee a superare limiti e carenze, connaturate nella dimensione delle piccole e medie imprese, che costituiscono un freno al dinamismo sui mercati esteri. Nel contempo occorre anche evidenziare che la diffusione di tale strumento contribuisce a sviluppare una più valida mentalità imprenditoriale, nell'attuale contesto caratterizzato dalla sempre più stretta interdipendenza delle economie, che concepisca lo scambio commerciale non più quale occasione contingente da cogliere, ma quale normale funzione dell'impresa moderna che necessariamente partecipa ai flussi commerciali internazionali secondo una strategia di azienda consapevole della necessità di una diversificazione delle aree di sbocco.

Si aggiunge, inoltre, per quanto riguarda i flussi esportativi attivati dal sistema consortile in Italia, che un dato elaborato dalla

*Federexport* nei confronti dei propri associati (160 consorzi per l'esportazione) stima in 12.000 miliardi di lire annuo il valore delle esportazioni promosse dall'attività consortile.

Le considerazioni svolte non possono che confermare l'opportunità di proseguire nella strada intrapresa, rifinanziando il meccanismo legislativo attraverso cui si esplica il sostegno pubblico in favore dei consorzi per l'esportazione.

Resta, è pur vero, aperto il problema delle compatibilità di tale sistema una volta instaurata l'integrazione europea con il 1993: i nuovi connotati del «mercato domestico allargato» che verranno a definirsi comporteranno per le operazioni commerciali fra Paesi della Comunità economica europea la perdita del carattere di esportazione per assumere la veste di vendita sul mercato interno. Può fin d'ora ipotizzarsi, pertanto, che occorrerà introdurre nel sistema vigente un meccanismo correttivo, che potrebbe essere quello di riferire il sostegno pubblico in ordine all'attività consortile rivolta verso i Paesi extra-comunitari.

L'articolo 6 riproduce l'articolo 2 del disegno di legge governativo presentato al Parlamento il 18 luglio 1991 (Atto Camera n. 5853) recante «Misure destinate a talune aree del territorio nazionale e disposizioni finanziarie varie».

Per assicurare operatività al Fondo investimenti ed occupazione (FIO), è previsto uno stanziamento integrativo di lire 100 miliardi per il solo anno 1990 per consentire di finanziare un insieme di progetti per un importo complessivo di lire 170 miliardi, avvalendosi anche di circa lire 70 miliardi di precedenti concessioni revocate.

Si tratta di una prima operazione che avvia a risoluzione i problemi originati dalle attuali procedure, non adeguate ad assicurare l'immediata eseguibilità dei progetti.

Al fine poi di rendere immediatamente operativa la ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario del residuo importo di lire 1.000 miliardi sul fondo

comune regionale per l'anno 1990, si provvede con le disposizioni di cui all'articolo 7.

Va ricordato, a tale proposito, che l'articolo 17 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nel determinare in lire 6.000 miliardi la consistenza del fondo comune per l'anno 1990, aveva demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei criteri perequativi, rapportati anche al diversificato gettito dell'aumentata tassa automobilistica regionale, per la ripartizione e l'erogazione della predetta quota di lire 1.000 miliardi del fondo stesso.

Non è stato tuttavia possibile espletare in corso d'anno gli adempimenti attuativi di tale disposto normativo in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 382 del (12 luglio) 31 luglio 1990, ne ha dichiarato l'illegittimità per violazione del principio della riserva di legge stabilita dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione.

Al fine quindi di ovviare al vuoto normativo venutosi a creare, l'articolo 6 del disegno di legge dianzi citato (Atto Camera n. 5853) ha previsto la ripartizione della somma di lire 1.000 miliardi sulla base delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 1990.

In tal modo viene garantito a ciascuna regione un volume complessivo di entrate, tra fondo comune e tassa di circolazione versata dall'ACI nel 1990, quanto meno uguale alle assegnazioni del fondo comune per il 1989, aumentate del tasso di inflazione programmato del 4,5 per cento e dei proventi ACI 1989.

Ciò premesso, si deve sottolineare che soltanto un provvedimento d'urgenza può ovviare, con effetto immediato, alle negative ripercussioni gestionali che stanno incidendo, sempre più pesantemente col passare del tempo, sulla finanza delle regioni a causa dell'impossibilità per le stesse di disporre in termini di cassa di mezzi finanziari, già legislativamente predetermi-

nati, necessari per fronteggiare le loro normali spese di funzionamento.

Va altresì tenuto in debito conto che, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il fondo comune per l'anno 1991, ammontante a lire 6.300 miliardi, va ripartito con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e cioè in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente.

Ne consegue che la tempestiva definizione del volume complessivo delle risorse spettanti ai singoli enti regionali sul fondo comune per il 1990, assicurata con il presente provvedimento, consentirà di disporre di un compiuto quadro di riferimento per la ripartizione e la erogazione in via definitiva di tutto il fondo comune regionale determinato per l'anno 1991 entro il breve scorcio del corrente esercizio, evitando così che l'attuale situazione di provvisorietà si rifletta automaticamente, con ulteriori gravi disagi, anche sulla gestione finanziaria delle regioni per l'anno in corso.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio statale, in quanto la somma di lire 1.000 miliardi, oggetto di ripartizione tra le regioni, già iscritta nel bilancio 1990, è stata mantenuta in conto residui sul capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Quanto all'articolo 8, va tenuto conto che la legge finanziaria per l'anno 1991 prevede, nel fondo speciale di conto capitale, un apposito accantonamento per l'assegnazione alla Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione medesima per l'anno 1990.

Al fine di evitare che tale accantonamento vada in economia ed in considerazione che comunque deve essere assolto dallo Stato, per l'esercizio in corso, l'obbligo statutario, si rende necessario adottare una specifica disposizione legislativa che utilizzi l'accantonamento di che trattasi, attualmente disponibile limitatamente all'importo di lire 210 miliardi.

Nel contempo si rende necessario provvedere anche alla determinazione del contributo di solidarietà nazionale per l'anno 1989 mediante l'utilizzazione delle somme derivanti dall'apposito accantonamento di fondo speciale e iscritte al pertinente capitolo di bilancio in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364, poi decaduto.

Per quanto attiene ai criteri per la determinazione del contributo, occorre inoltre precisare che la Corte costituzionale, con sentenza (25 marzo) 31 marzo 1987, n. 87, ha affermato che l'erogazione del contributo di solidarietà nazionale alla Sicilia, pur costituendo un obbligo costituzionale, non è vincolato, quanto al suo ammontare ed alle modalità di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 rispondono ad esigenze manifestate da più parti politiche e sociali rivolte a mantenere i livelli occupazionali finora raggiunti mediante precedenti disposizioni di legge, i cui effetti sono prossimi alla scadenza.

In particolare, viene autorizzata per l'anno 1992 la spesa (già prevista anche per il 1991 dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80) di lire 120 miliardi per il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e di lire 90 miliardi per la manutenzione e la salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

Circa l'articolo 10, si precisa che, in data 18 luglio 1990, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi ha disposto il sequestro preventivo del cantiere della costruenda centrale a carbone di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

In conseguenza di ciò circa cinquecentotrenta lavoratori sono stati sospesi dall'attività: gli stessi hanno, quindi, beneficiato di misure di sostegno del reddito, previste con il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, per quattro mesi decorrenti dal 19 luglio 1990.

Al termine di tale periodo, a seguito del licenziamento delle predette maestranze, si è provveduto con decreto interministeriale del 10 ottobre 1991 a dichiarare la sussistenza della condizione di crisi economica del settore dell'edilizia nell'area di Gioia Tauro, relativa ai cantieri della costruenda centrale ENEL, al fine di consentire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, la copertura salariale per i lavoratori già occupati nei cantieri stessi alla data del 18 luglio 1990 e licenziati successivamente al 19 novembre 1990.

Tuttavia, per un gruppo limitato di lavoratori (circa cento) si è riscontrata la carenza dei requisiti contributivi previsti dalla summenzionata legge n. 427 del 1975, cosicché gli stessi resterebbero privi di ogni tutela.

Pertanto, è necessario assicurare la garanzia di un sostegno al reddito per le predette unità, escluse dai benefici della legge n. 427 del 1975, con apposita iniziativa legislativa.

La norma di cui all'articolo 10 prevede, infatti, l'erogazione, per un periodo massimo di diciotto mesi, di una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda, pari quindi alla misura dell'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori che non posseggano i requisiti di cui alla legge n. 427 del 1975.

L'onere complessivo, tenuto conto che i pagamenti relativi agli anni 1990 e 1991 potranno verificarsi solo nel corso del 1992, sarà sostenuto per lire 3.125.000.000 per l'anno 1992 come da allegata scheda tecnica.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, com'è noto, concede, a valere su un fondo appositamente costituito ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi sugli interessi dei prestiti concessi per investimenti alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende autorizzati a compiere operazioni con la stessa Cassa.

Il fondo, oltre che da conferimenti regionali e da altri proventi, è stato sistematica-

mente reintegrato negli ultimi anni da apporti dello Stato, che costituiscono la principale fonte di finanziamento, di cui l'ultimo è stato disposto con legge 5 novembre 1990, n. 321, per complessive lire 600 miliardi per il periodo 1991-1994.

Tale ultimo apporto, destinato a fronteggiare temporaneamente una situazione di disagio delle imprese artigiane a causa del mancato accoglimento di domande di finanziamento, si è peraltro dimostrato insufficiente a soddisfare la richiesta di credito.

Per tale motivo si era provveduto per l'anno 1991 ad inserire nell'ambito del fondo globale della legge finanziaria un apposito accantonamento, da destinare allo scopo con successiva norma sostanziale che non si è tuttavia perfezionata.

Pertanto, con l'articolo 11 si autorizza l'apporto al fondo in questione della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

La disposizione di cui all'articolo 12 riguarda l'esigenza di prorogare per tutto l'anno 1992 la possibilità di assumere impegni di spesa sul capitolo 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1991.

Tale esigenza discende dalla complessità dell'*iter* procedimentale che la stessa legge 14 febbraio 1991, n. 46, ha posto a carico dell'Amministrazione ai fini dell'erogazione del contributo.

Esso infatti potrà essere assegnato alla CIRA spa, che ha la gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRO-RA), solo dopo che sarà stata perfezionata un'apposita convenzione volta a regolare i rapporti tra lo Stato e la società.

Peraltro detta convenzione, per la parte pubblica, non è nella disponibilità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ma, in applicazione della norma più volte richiamata, deve essere stipulata dal Ministero del tesoro.

Questa situazione, pur avendo tutti gli attori interessati cercato di accelerare il più possibile le parti della procedura che a ciascuno compete (la convenzione Tesoro-CIRA è stata infatti stipulata nell'ottobre scorso) non ha consentito, fino ad ora, di

pervenire all'efficacia della convenzione stessa (essa è, infatti, tuttora alla registrazione della Corte dei conti).

Ne consegue l'esigenza di addivenire con l'articolo 12 alla proroga del termine ultimo, onde evitare la perdita di una quota consistente del contributo per le spese di gestione che il legislatore ha voluto fosse attribuita alla società.

Come è noto, col 31 dicembre 1991 viene a scadenza il sistema delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati in vigore sin dal 1982.

Le agevolazioni hanno dimostrato la loro validità promozionale attraverso il costante incremento dei flussi turistici, le cui battute di arresto coincidono con i periodi di sospensione delle agevolazioni medesime.

L'interruzione dell'intervento, motivato da superiori esigenze economiche, avrebbe certo un notevole riflesso negativo sulla promozione del turismo in Italia.

I Paesi concorrenti del bacino mediterraneo, che tra l'altro praticano prezzi inferiori per il carburante, sono evidentemente pronti alla diffusione di notizie - spesso non veritiere - sulle carenze del sistema turistico italiano, per cui la cessazione del sistema delle agevolazioni non potrebbe non essere utilizzato per accrescere la disinformazione ed indurre i flussi motorizzati verso altri Paesi, con gravi danni per l'industria turistica italiana.

Si è ritenuto quindi di prorogare al 31 maggio 1992, con l'articolo 13, le misure di favore del turismo straniero motorizzato utilizzando i residui di stanziamento quantificabili in 25 miliardi di lire.

L'articolo 14 è inteso, in sostanza, a consentire l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai competenti organismi, nonché di quello elaborato, in base alla previsione contenuta all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1990, n. 377, dal Ministero del tesoro per poter soddisfare le pressanti sollecitazioni del Parlamento per l'aggiornamento del bilancio sperimentale; progetto che, al pari degli altri, non ha potuto avere corso per carenza di mezzi di finanziamento, anche se nel corrente anno si è reso necessario, da parte del personale

interessato al progetto, un maggior impegno rispetto a quello connesso all'espletamento della ordinaria attività istituzionale.

La disposizione di cui all'articolo 15 mira al duplice scopo di rendere possibile il conferimento delle funzioni dirigenziali dell'ANAS oltre il periodo già indicato dalla legge, facendo salvi altresì i rapporti e gli effetti già sorti nell'intervallo temporale.

L'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, che ha disposto per il riordinamento strutturale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), prevedeva il conferimento di funzioni di qualifica dirigenziale a impiegati della ex carriera direttiva nelle more di espletamento delle relative procedure concorsuali.

Benchè l'ANAS abbia provveduto (e provveda tuttora) ad espletare i concorsi in base al numero dei posti che si rendono disponibili in organico di anno in anno, si è dovuto far comunque ricorso all'affidamento interinale delle funzioni dirigenziali, atteso che la citata legge n. 86 del 1986 ha in effetti disposto un ampliamento complessivo dei ruoli organici della dirigenza ANAS in relazione non solo alla qualifica di primo dirigente, bensì anche a quella di dirigente superiore, alla quale si accede, come è noto, sulla base, tra l'altro, del possesso di una determinata anzianità, fissata dalla legge, nella qualifica inferiore.

Il processo di adeguamento dei ruoli organici dirigenziali dell'ANAS per effetto della citata legge richiede, nei fatti, un periodo di tempo maggiore di quello originariamente previsto, la cui insufficienza è stata più volte segnalata, in occasione anche di altri disegni di legge.

La norma di cui all'articolo 16 si rende necessaria tenuto conto che per effetto della vigente normativa viene in scadenza al 31 dicembre 1991 il termine per la gestione commissariale delle Ferrovie della Sardegna.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto trattasi della prosecuzione dell'ordinario contributo che trova capienza nell'ambito dello stanziamento annuale del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Il differimento di cui all'articolo 17 si rende necessario dal momento che - anche a livello internazionale - non è stata tuttora sperimentata una tecnologia di abbattimento delle emissioni da nichel, disgiunte da quelle delle polveri. Di qui la necessità di procedere in modo congiunto per quanto attiene alla fissazione delle scadenze temporali per le due specie di emissioni in atmosfera.

Quanto all'articolo 18, si fa presente che l'importo massimo di emissione netta di titoli pubblici, correlato ad un fabbisogno di cassa per il 1991 previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994 in lire 132.000 miliardi, è stato fissato in lire 118.800 miliardi nell'articolo 3 della legge di approvazione del bilancio di previsione dello

Stato per il 1991 e successivamente in lire 126.000 miliardi, pari al 95 per cento del fabbisogno medesimo, nella legge di assetto.

Nella Relazione previsionale e programmatica per il 1992, presentata in Parlamento il 30 settembre, il fabbisogno 1991 è stato valutato in 141.000 miliardi di lire. Occorre pertanto ricalcolare il limite massimo di emissione, che non risulta compatibile con le esigenze di copertura del fabbisogno medesimo.

Attesa peraltro l'aleatorietà dei flussi riguardanti altri strumenti di copertura del fabbisogno (segnatamente la raccolta postale), si reputa necessario adeguare il predetto limite massimo all'importo complessivo del fabbisogno, cioè a lire 141.000 miliardi.

A ciò risponde l'articolo 18.



## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 3 prevede uno stanziamento complessivo di lire 5 miliardi nel triennio 1991-1993, diretto a consentire il proseguimento delle attività del comitato di esperti previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, recante «Interventi urgenti per la torre di Pisa», nonché ad assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa.

Per il proseguimento delle attività del comitato di esperti, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 luglio 1990, si è previsto un finanziamento pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzato allo svolgimento dei compiti connessi all'individuazione progettuale degli interventi definitivi di consolidamento della torre, previa valutazione dei risultati delle indagini interdisciplinari nel campo della storia dell'arte, dell'architettura, dell'ingegneria strutturale e geotecnica, nonché di monitoraggio sulle fondazioni e sull'elevato della torre.

Si fa inoltre carico di risolvere il problema delle necessità economiche dell'Opera primaziale di Pisa stanziando lire 3.000 milioni a titolo di contributo per l'anno finanziario 1993, in modo da sopperire anche per tale anno alle mancate entrate originate dalla non fruibilità del monumento da parte dei numerosi visitatori.

L'Opera primaziale di Pisa ricava dalla vendita dei biglietti di accesso alla torre i mezzi finanziari da destinare essenzialmente ad interventi manutentori dei monumenti della Piazza dei Miracoli con le relative pertinenze e, per espressa norma statutaria, del palazzo Arcivescovile, della chiesa di San Ranierino, dei due musei e di altri pertinenti beni.

Nel triennio 1987-1989 l'Opera primaziale di Pisa ha ricavato dalla vendita dei biglietti i seguenti introiti che non sono gravati da alcun onere:

esercizio 1987: lire 3.551.341.500;

esercizio 1988: lire 3.699.195.000;

esercizio 1989: lire 4.014.880.100;

e così mediamente, nel triennio, ha realizzato lire 3.755.138.866 l'anno.

In analogia a quanto già previsto dal citato decreto-legge n. 279 del 1990 si è prevista una autorizzazione di spesa pari a lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1993.

Per quanto concerne l'articolo 5, va tenuto conto che i dati registrati a consuntivo della gestione del meccanismo finanziario di cui alla legge n. 83 del 1989 nei due anni 1989 e 1990 evidenziano l'insufficienza dei fondi stanziati dalla predetta legge. Infatti, al fine di rientrare nei limiti dei 25 miliardi disponibili, si è reso necessario

disporre un abbattimento generalizzato, su tutti i contributi riconosciuti a fronte delle domande accolte, del 14,73 per cento per l'esercizio 1989 e del 21 per cento per l'esercizio 1990.

Per l'anno corrente, conclusivo del triennio 1989-1991 finanziato dalla citata legge n. 83, l'Amministrazione ha chiesto ed ottenuto, attraverso una specifica disposizione legislativa («Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico»), l'integrazione di 5 miliardi di lire dei fondi disponibili. La possibilità di poter contare, pertanto, su un totale di 30 miliardi di lire per il 1991 lascia prevedere, quanto meno, di poter pervenire ad operare per l'anno in corso un abbattimento contenuto dei contributi riconoscibili. Appare evidente che il ricorso ad abbattimenti rilevanti del supporto finanziario comporta lo svilimento in termini d'efficacia del supporto pubblico che viene a perdere la sua funzione di stimolo al fenomeno associativo.

L'importo previsto relativo al rifinanziamento della legge n. 83 del 1989, stimato in lire 20 miliardi per il 1992, dovrebbe permettere di assicurare la quantificazione dei contributi nei termini di legge, tenendo anche conto del tendenziale tasso di inflazione (i contributi rappresentano una percentuale delle spese di bilancio) nonchè del numero crescente delle domande di contributo.

Quanto all'articolo 8 si osserva che l'onere a carico del bilancio dello Stato per la corresponsione alla Regione siciliana del contributo di solidarietà è fissato in lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e in lire 210 miliardi per l'anno 1991.

Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nel capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'iscrizione di tale somma è stata effettuata in attuazione del decreto-legge n. 364 del 1990, non convertito in legge.

Per l'anno 1991 la copertura è assicurata utilizzando per lire 210 miliardi l'apposito accantonamento nel fondo speciale di conto capitale.

La norma di cui all'articolo 9 è finalizzata a consentire per il 1992 l'ulteriore concorso dello Stato nella spesa per l'esecuzione dei lavori socialmente utili individuati e regolamentati dalla provincia e dal comune di Napoli e da affidare a cooperative di produzione e lavoro, nonchè per l'esecuzione da parte del comune di Palermo dei lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città.

Il previsto importo dei lavori da realizzare garantirà tra l'altro un volume occupazionale di circa 4.300 persone nell'area napoletana e di circa 1.800 persone in quella palermitana.

L'articolo 10 prevede per i lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, che non posseggono i requisiti per la fruizione dei benefici della disoccupazione speciale previsti dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l'erogazione, in via transitoria, per un periodo massimo di diciotto mesi, decorrenti dal 19 novembre 1990, di una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese fra lo zero ed il limite massimo di ore

previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali.

Ai fini della quantificazione dell'onere complessivo, i parametri di riferimento sono i seguenti:

ANNO 1990

a) *indennità*

elementi di calcolo:

- onere mensile prestazione CIGS .....	L.	1.091.000
- giorni di corresponsione .....	n.	41
- beneficiari .....	n.	95 unità

calcolo

L. 1.091.000 : 30 × 41 × 95 .....	L.	142.000.000
-----------------------------------	----	-------------

b) *accrediti figurativi*

elementi di calcolo:

- contribuzione figurativa mensile .....	L.	485.000
- giorni di corresponsione .....	n.	41
- beneficiari .....	n.	95 unità

calcolo

L. 485.000 : 30 × 41 × 95 .....	L.	63.000.000
---------------------------------	----	------------

c) *trattamenti di famiglia*

elementi di calcolo:

- soggetti .....	n.	95 unità
- importo medio beneficio supponendo un nucleo familiare di tre unità con reddito attorno a lire 25 milioni annui .....	L.	90.000 mensili
- giorni di corresponsione .....	n.	41

calcolo

L. 90.000 : 30 × 41 × 95 .....	L.	11.700.000
--------------------------------	----	------------

onere complessivo 1990

L. 142.000.000+63.000.000+11.700.000 =	L.	216.700.000
--	----	-------------

## ANNO 1991

a) *indennità*

elementi di calcolo:

- onere mensile prestazione CIGS .....	L.	1.136.000
- mesi di corresponsione .....	n.	12
- beneficiari .....	n.	95 unità

calcolo

L. 1.136.000 × 12 × 95 .....	L.	1.295.000.000
------------------------------	----	---------------

b) *accrediti figurativi*

elementi di calcolo:

- contribuzione figurativa mensile .....	L.	550.000
- mesi di riferimento .....	n.	12
- beneficiari .....	n.	95 unità

calcolo

L. 550.000 × 12 × 95 .....	L.	627.000.000
----------------------------	----	-------------

c) *trattamenti di famiglia*

elementi di calcolo:

- soggetti .....	n.	95 unità
- importo medio beneficio come per anno 1990 .....	L.	90.000
- mesi di riferimento .....	n.	12

calcolo

L. 90.000 × 12 × 95 .....	L.	102.600.000
---------------------------	----	-------------

onere complessivo 1991

L. 1.295.000.000+627.000.000+102.600.000 =	L.	2.025.000.000
--	----	---------------

## ANNO 1992

a) *indennità*

elementi di calcolo:

- onere mensile prestazione CIGS .....	L.	1.186.494
- mesi di corresponsione .....	n.	5
- beneficiari .....	n.	95 unità

calcolo

L. 1.186.494 × 5 × 95 .....	L.	564.000.000
-----------------------------	----	-------------

b) *accrediti figurativi*

elementi di calcolo:

- contribuzione figurativa mensile .....	L.	580.000
- mesi di riferimento .....	n.	5
- beneficiari .....	n.	95 unità

calcolo

L. 580.000 × 5 × 95 .....	L.	275.500.000
---------------------------	----	-------------

c) *trattamenti di famiglia*

elementi di calcolo:

- soggetti .....	n.	95 unità
- importo medio beneficio come per anni 1990 e 1991 .....	L.	90.000
- mesi di riferimento .....	n.	5

calcolo

L. 90.000 × 5 × 95 .....	L.	43.000.000
--------------------------	----	------------

onere complessivo 1992

L. 564.000.000+275.500.000+43.000.000 =	L.	883.000.000
---	----	-------------

Il complessivo onere, che si manifesterà finanziariamente nel 1992, è così calcolato:

<i>Lire</i>	<i>Lire</i>	<i>Lire</i>	<i>Lire</i>			
216.700.000	+	2.025.000.000	+	883.000.000	=	3.125.000.000
onere 1990		onere 1991		onere 1992		onere complessivo

L'articolo 11, nel dare parziale attuazione alla legge finanziaria 1991 che reca un accantonamento di lire 100 miliardi quale aumento del fondo contributi sugli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, amplia l'apporto del Tesoro a detto fondo per adeguare le previsioni alle necessità di finanziamento del settore artigiano.

Tale incremento della dotazione del fondo dovrebbe consentire di soddisfare una domanda di prestiti di circa 1.000 miliardi.

La copertura della spesa è assicurata mediante utilizzo dell'apposito accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526», iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

La proroga delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui all'articolo 13 non produrrà alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

L'utilizzo dei residui di stanziamento per il 1991 (circa 25 miliardi) permetterà infatti la prosecuzione delle agevolazioni sino al mese di maggio 1992.

A tal fine si riportano i dati relativi alle spese concernenti le agevolazioni previste dalla legge, nei primi mesi del 1990 e del 1991:

1990	Spesa mensile	Totale progressivo
Gennaio .....	2.858.814.350	✓
Febbraio .....	1.911.048.290	4.769.862.640
Marzo .....	966.575.620	5.736.438.260
Aprile .....	531.519.030	6.267.957.290
Maggio .....	226.303.410	6.494.260.700

Nel 1991 si è avuta, per alcuni mesi, una sospensione della contabilità speciale, il che impedisce un conteggio preciso: il raffronto tra la spesa complessiva fino al mese di luglio 1991 (lire 16.294.841.665) rapportata alla spesa complessiva fino al mese di luglio 1990 (lire 14.761.833.940) ci permette di considerare un *trend* di spesa annuale del 10 per cento superiore all'anno precedente e quindi una previsione di spesa, fino al mese di maggio 1992 (spese maggio 1990 + 10 per cento + 10 per cento), di lire 7.858.054.600 circa.

A tali spese vanno aggiunti:

- i cinque dodicesimi della somma annuale prevista per i servizi di soccorso stradale e sostituzione (lire 7.000.000.000 + IVA), cioè lire 2.916.666.666 + IVA 19 per cento = lire 3.470.833.200;

- i cinque dodicesimi della somma annuale prevista per le iniziative promozionali varie (esempio: «Italia No problems») (lire 4.000.000.000 + IVA), cioè lire 1.983.333.200;

- i cinque dodicesimi delle somme previste per il rimborso dell'ACI degli oneri di gestione (pacchetti turistici - tessere autostradali) (lire 1.000.000.000) e cioè lire 416.666.660.

La spesa complessiva prevista fino al mese di maggio 1992 si può così quindi riassumere:

Buoni benzina .....	L.	7.858.054.600
Servizi di soccorso stradale .....	L.	3.470.833.200
Iniziative promozionali .....	L.	1.983.333.200
Oneri di gestione .....	L.	416.666.660
		<hr/>
Totale spesa prevista ...	L.	13.728.887.660
		<hr/> <hr/>

A questa previsione di spesa vanno aggiunte le ulteriori somme dovute per gli oneri di gestione 1991 ACI ed ENIT (attualmente non quantificabili), nonchè il costo per l'eventuale stampa di nuove tessere magnetiche.

La proroga fino al mese di maggio 1992 relativa al finanziamento della legge 15 maggio 1986, n. 192, già prorogata, con modifiche, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è quindi assicurata dai residui dello stanziamento triennale di cui alla legge n. 268 del 18 luglio 1989, esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generali affari generali turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo, residui ad oggi quantificabili in circa lire 25.000.000.000, con i quali si dovrà comunque provvedere alla liquidazione dei pacchetti venduti entro la fine dell'esercizio 1991.

L'autorizzazione di spesa di lire 24,5 miliardi annui nel biennio 1991-1992 di cui all'articolo 14 è destinata a consentire, attraverso il corrispondente reintegro del relativo fondo, il finanziamento di progetti finalizzati predisposti da amministrazioni pubbliche ed al momento non operanti per carenza di risorse.

Alla relativa copertura si provvede mediante l'utilizzo dell'apposito accantonamento di fondo speciale.

Riguardo all'articolo 15, va tenuto conto dei seguenti dati:

Unità interessate: n. 33

Spesa media mensile unitaria prevista . . . . .	L.	303.030 di cui
per indennità di funzioni		
(capitolo 101) . . . . .	L.	201.817
per premio di produzione		
(capitolo 102) . . . . .	L.	53.513
per lavoro straordinario		
(capitolo 103) . . . . .	L.	47.700
		<hr/>
	L.	303.030
		<hr/> <hr/>

Spesa unitaria prevista nei vari esercizi:

Esercizio 1990 (2° semestre) . . . . .	L.	1.818.180 di cui
per indennità di funzioni . . . . .	L.	1.210.902
per premio di produzione . . . . .	L.	321.078
per lavoro straordinario . . . . .	L.	286.200
		<hr/>
	L.	1.818.180
		<hr/> <hr/>
Esercizio 1991 . . . . .	L.	3.636.360 di cui
per indennità di funzioni . . . . .	L.	2.421.804
per premio di produzione . . . . .	L.	642.156
per lavoro straordinario . . . . .	L.	572.400
		<hr/>
	L.	3.636.360
		<hr/> <hr/>

Spesa media complessiva per esercizio

esercizio 1990 .....	L.	60.000.000
esercizio 1991 .....	L.	120.000.000



**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.

*Decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1992.*

**Differimento di termini previsti da disposizioni legislative  
e interventi finanziari vari**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire termini in materia di opere pubbliche, di assistenza sanitaria, di interventi in campo finanziario, economico, sociale e ambientale, nonchè in taluni settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, per gli italiani all'estero e l'immigrazione, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Localizzazione di programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori)*

1. Il termine indicato dall'articolo 2, comma sesto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, con l'articolo 4 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1993.

Articolo 2.

*(Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti)*

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la

predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

### Articolo 3.

*(Interventi per la Torre di Pisa)*

1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il comitato di cui all'articolo 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, può chiedere ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici, che provvedono entro venti giorni dalla richiesta, di convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

4. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici «Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

### Articolo 4.

*(Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari)*

1. Per l'anno 1992, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

### Articolo 5.

*(Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari annuali di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo

onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese».

#### Articolo 6.

##### *(Progetti FIO)*

1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la destinazione per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle risorse rese disponibili a seguito di revoca di progetti concernenti i medesimi settori. Per tali progetti il Ministro dell'ambiente formula la proposta al Ministro del bilancio e della programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva al CIPE.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

4. Gli importi relativi al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

#### Articolo 7.

##### *(Disponibilità residue sul fondo comune regionale)*

1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è ripartito tra le regioni nel modo seguente:

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Piemonte .....	L.	70.467.474.000
Lombardia .....	»	125.757.417.000
Veneto .....	»	66.383.999.000
Liguria .....	»	27.716.051.000
Emilia-Romagna .....	»	66.312.357.000
Toscana .....	»	58.355.178.000
Umbria .....	»	21.362.257.000
Marche .....	»	29.577.469.000
Lazio .....	»	77.314.262.000
Abruzzo .....	»	33.621.628.000
Molise .....	»	15.571.739.000
Campania .....	»	168.536.908.000
Puglia .....	»	119.729.620.000
Basilicata .....	»	30.653.135.000
Calabria .....	»	88.640.506.000
Totale ...		<u><u>L. 1.000.000.000.000</u></u>

## Articolo 8.

*(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato, per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi, per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia».

## Articolo 9.

*(Lavori socialmente utili in Napoli e Palermo)*

1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Nel comma 10, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «e 1991.» sono sostituite dalle seguenti: «, 1991 e 1992.».

#### Articolo 10.

*(Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro)*

1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, licenziati successivamente al 19 novembre 1990, per i quali non sussistano i requisiti per il godimento delle prestazioni di disoccupazione speciale previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, è erogata per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal 19 novembre 1990 una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 il trattamento di famiglia in base alle norme vigenti.

3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in lire 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione in spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

#### Articolo 11.

##### *(Rifinanziamento della Artigiancassa)*

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526».

#### Articolo 12.

##### *(Finanziamento del programma PRORA.)*

1. Le somme stanziare sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

#### Articolo 13.

##### *(Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati)*

1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, già prorogate con modifiche dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sono ulteriormente differite sino al 31 maggio 1992.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla legge 18 luglio 1989, n. 268, esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale affari generali turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo.

#### Articolo 14.

##### *(Progetti finalizzati)*

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

#### Articolo 15.

##### *(Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, già prorogate da ultimo dal decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1992.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 60.000.000 per l'anno 1990 e in lire 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 125.000.000, a lire 53.000.000, a lire 47.000.000, a lire 40.000.000 e a lire 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 16.

##### *(Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)*

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

#### Articolo 17.

##### *(Emissioni inquinanti da nichel)*

1. Il termine previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per quanto attiene al nichel e i suoi componenti come Ni, è differito al 30 settembre 1992.



## Articolo 18.

*(Limiti alla emissione di titoli pubblici)*

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 novembre 1991, n. 366, è sostituito dal seguente:

«8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 141.000 miliardi».

## Articolo 19.

*(Norme finali ed entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 14 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE LORENZO - BONIVER -  
LATTANZIO - MARINI - SCOTTI -  
RUBERTI - BODRATO - CIRINO POMI-  
CINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI